



Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 1° novembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 2010² sugli impianti di accumulazione (LI_{MA});
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916³ sulle forze idriche;
visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 2016⁴ sull'energia (LE_{NE});
visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003⁵ sull'energia nucleare;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁶ sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963⁷ sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 1991⁸ sulla protezione delle acque;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991⁹ sulla radioprotezione;
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

- 1 RS 730.05
- 2 RS 721.101
- 3 RS 721.80
- 4 RS 730.0
- 5 RS 732.1
- 6 RS 734.7
- 7 RS 746.1
- 8 RS 814.20
- 9 RS 814.50
- 10 RS 172.010

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFE».

Art. 1 cpv. 1 e 4

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (UFE);
- b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi d'esecuzione); e
- c. dell'organo d'esecuzione.

⁴ *Abrogato**Art. 2* Rinuncia agli emolumenti

¹ Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.

² Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per l'esplorazione geotermica e di garanzie per la geotermia.

Art. 3a Esborsi

Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell'UFE nel quadro dell'espletamento dei suoi compiti.

Art. 9 cpv. 1 lett. c

¹ L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:

- c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;

Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale

¹ L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni;
- b. il riconoscimento degli organismi di prova;
- c. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.

² L'UFE e l'organo d'esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l'articolo 99 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹¹ sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.

¹¹ RS 730.03

Art. 13c Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi

I terzi incaricati dall'UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹² sull'energia riscuotono emolumenti per:

- a. l'elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;
- b. il sostegno alle imprese nell'elaborazione del rapporto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi.

Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia

¹ L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:

- a. un contributo per l'esplorazione geotermica per la prospezione (art. 33 cpv. 1 LEne);
- b. un contributo per l'esplorazione geotermica per l'attività di perforazione (art. 33 cpv. 1 LEne);
- c. un contributo per l'impiego diretto della geotermia (art. 34 cpv. 2 della legge del 23 dicembre 2011¹³ sul CO₂).

² L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 2 LEne).

Art. 14b Riscossione di emolumenti da parte dell'organo d'esecuzione

Per le spese di esecuzione nell'ambito delle garanzie di origine, l'organo d'esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

¹² RS **730.01**

¹³ RS **641.71**

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 3
(art. 14b)

Emolumenti riscossi nell'ambito delle garanzie di origine

| | Emolumento in franchi | Unità |
|--|-----------------------|----------------|
| 1. Registrazione e rilevamento | | |
| Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto) | max. 200 | all'anno |
| Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto) | max. 200 | all'anno |
| Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| 2. Transazioni | | |
| Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale | max. 0.03 | per MWh |
| Importazione ed esportazione di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Registrazione di un ordine permanente | max. 200 | per operazione |
| 3. Annullamento | | |
| Annullamento di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Elaborazione di una conferma di annullamento | max. 100 | per operazione |

